



ESENTE

562/2022
2726/2021
2074/2022

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

UFFICIO DEL GIUDICE DI PACE DI CATANZARO

Il Giudice di Pace di Catanzaro, Dott.ssa Maria Grazia Bucaneve, ha emesso
la seguente

SENTENZA

nella causa iscritta al n°2726/2021 del RGAC.

TRA

QUATTRONE PAOLA, rappresentata e difesa dall'Avv. Barberio Luigina,
presso il cui studio in Catanzaro il cui studio in Catanzaro alla via Gaetano
Alberti n.2 è elettivamente domiciliata **ATTRICE OPPONENTE**

E

COMUNE DI SESTO S. GIOVANNI, in persona del Sindaco pro tempore,
AGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSIONE, in persona del suo legale
rappresentante, **CONVENUTI CONTUMACI**

OGGETTO: Opposizione a estratto di ruolo e cartella esattoriale**CONCLUSIONI:** come in atti.

Sentenza redatta ai sensi dell'art. 135 CPC e dell'art. 118 Disp. Att. CPC,
come novellati dalla Legge n° 69/2009.

MOTIVI DELLA DECISIONE

La Sig.ra Quattrone Paola, con atto di citazione ritualmente notificato, ha
convenuto in giudizio l'AER e il Comune di Sesto San Giovanni, proponendo
opposizione avverso estratto di ruolo e relativa cartella esattoriale n.030 2016
0000890953 000, riguardante sanzioni per contravvenzioni al CdS, iscritte
dal Comune convenuto. L'attrice sostiene di non aver ricevuto la notifica

COMUNE DI SESTO SAN GIOVANNI
Protocollo N.0044834/2026 del 22/04/2026

della suddetta cartella e di esserne venuta a conoscenza dall'estratto di ruolo.

Assume che la cartella sia stata emessa in assenza di titolo e che il credito sia, comunque, prescritto. Chiede in via principale che sia dichiarata nulla la cartella. I convenuti non si sono costituiti e si dichiara la loro contumacia.

L'opposizione è fondata. I convenuti non si sono costituiti e non hanno prodotto il verbale, costituenti il titoli, e la cartella opposta, con prova della sua notifica. Non sono intervenuti atti interruttivi della prescrizione dalla emissione del verbali, che secondo il ruolo è stato elevato nel 2016. L'atto di citazione è stato notificato il 17.05.2021 decorso il termine di prescrizione quinquennale, ex art. 28 L. n. 689/81.

La cartella deve quindi essere annullata perché mai notificata ed emessa in assenza del titolo, per un credito ormai prescritto.

La condanna al pagamento delle spese e competenze di lite segue la soccombenza in favore del difensore dell'attore che ha chiesto la distrazione.

Le spese e competenze del giudizio sono liquidate con una decurtazione del 50%, attesa la semplicità della controversia e la minima attività di trattazione.

P Q M

Il Giudice di Pace di Catanzaro, definitivamente decidendo, disattesa ogni contraria istanza ed eccezione, così provvede: 1) Accoglie la domanda, annulla la cartella esattoriale n.030 2016 0000890953 000 e dichiara prescritto il credito con la stessa preteso. 2) Condanna i convenuti, in solido, al pagamento delle spese e competenze del giudizio che liquida in € 143,00, di cui € 43,00 per spese ed € 100,00 per compensi, oltre spese forfetarie, IVA e CPA come per legge, in favore dell'Avv. Luigina Barberio, procuratore antistatario che ha chiesto la distrazione.

Catanzaro, 4 aprile 2022

Il Giudice di Pace
Dott.ssa Maria Grazia Bucaneve

Maria Grazia Bucaneve

Deposito in Cancelleria del

05 APR 2022

IL CANCELLIERE

[Signature]

REPUBBLICA ITALIANA - IN NOME DELLA LEGGE

Comandiamo a tutti gli Ufficiali Giudiziari che ne siano richiesti e a chiunque spetti di mettere a esecuzione il presente titolo, al Pubblico Ministero di darvi assistenza e a tutti gli ufficiali della forza pubblica di concorrervi quando ne siano legalmente richiesti. E' copia conforme all'originale che si rilascia a richiesta dell'Avv.

LUIGINA BARBERIO

nell'interesse di SE' MEDESIMO PER DISTRAZ. SPESE

Catanzaro, li EX ART. 93 C.P.C.

08 APR. 2022

IL CANCELLIERE

IL CANCELLIERE

(Ioanna STILLO)

[Signature]

